



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA "TARIFFA INTEGRATA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI".

(così denominata a seguito dell' ultima modifica disposta con atto C.C. n. 28/2011)

Approvato con atto C.C. n. 21 del 26.05.2006
Modificato con atto C.C. n. 24 del 29.04.2010
Modificato con atto C.C. n. 18 del 19.04.2011
Modificato con atto C.C. n. 28 del 23.06.2011

TESTO COORDINATO

Allegato n. 2

all' atto C.C. n. 28 del 23.06.2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alberto Pizzi

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Edi Garassino

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Istituzione della Tariffa
- Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 4 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della Tariffa
- Art. 5 Modalità per l'applicazione della Tariffa
- Art. 6 Determinazione della Tariffa
- Art. 7 Articolazione della Tariffa
- Art. 8 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 9 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze domestiche
- Art. 10 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche
- Art. 11 Determinazione del numero degli occupanti
- Art. 12 Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 13 Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 15 Esclusioni dal pagamento della Tariffa
- Art. 16 Agevolazione della tariffa ed incentivi
- Art. 17 Utilizzo della stazione ecologica
- Art. 18 Decorrenza delle agevolazioni e riduzioni
- Art. 19 Adempimenti a carico degli utenti
- Art. 20 Riscossione
- Art. 20 bis Riscossione volontaria
- Art.20 ter Riscossione coattiva
- Art. 21 Rimborsi
- Art. 22 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero
- Art. 23 Sanzioni
- Art. 24 Tasse, imposte ed addizionali
- Art. 25 Prescrizione
- Art. 26 Istanza di contestazione
- Art. 27 Trattamento dei dati personali
- Art. 28 Piano finanziario
- Art. 29 Norme di rinvio
- Art. 30 Entrata in vigore.

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione della Tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Il presente regolamento viene adottato in attuazione dell'art. 238 del D.Lgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri per l'applicazione della tariffa per la gestione integrata dei rifiuti urbani secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs 152/2006.
3. In attesa dell'adozione del regolamento attuativo di cui al comma 6 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti disciplinate dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158.
4. Nel regolamento sono stabilite le condizioni, le modalità e gli obblighi per l'applicazione della Tariffa, nonché le misure delle penalità applicabili nei casi di inadempienza

Art. 2 Istituzione della Tariffa

1. La Tariffa è istituita per la copertura dei costi per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche quelli indicati dall'art. 15 del d. lgs. 36/2003.
2. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'art 238 d. lgs. 152/2006 la tariffa è approvata dal Comune e adottata ai sensi del D.P.R. n. 158/1999. La stessa viene anche denominata T.I.A. (Tariffa Integrata Ambientale).
3. La tariffa è approvata dal Comune sulla base del piano finanziario.
4. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art.19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive variazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della Tariffa ed il Comune o il Soggetto Gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti dal suddetto Ente.

Art. 3 Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale nei modi previsti dal contratto di servizio tra il Comune ed il Soggetto Gestore.
2. La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, svolta in regime di privativa, che sarà coperta dal gettito tariffario, comprende anche la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza e giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, ivi compreso lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Soggetto Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della Tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto gestore, di pregiudizio ed in ipotesi di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti, avendo diritto alla restituzione della Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.

Art. 4 Presupposto e soggetti tenuti al pagamento della Tariffa

1. La Tariffa è dovuta per intero da chiunque occupi, detenga oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. L'obbligazione per il pagamento della Tariffa e per denuncia sussiste con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e/o i conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono di fatto residenti e/o coabitanti nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. La Tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico, o gravate da servitù di pubblico passaggio.
4. Per le parti comuni del condominio la Tariffa è dovuta da coloro che occupano o detengono le parti comuni in via esclusiva o comunque dai detentori degli alloggi in condominio. Sono escluse dall'applicazione della Tariffa le aree rientranti nell'art.1117 del Codice Civile a condizione che non siano utilizzate in via esclusiva.
5. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando nei confronti di questi ultimi la responsabilità solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.
6. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta, per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della Tariffa dovuta.
7. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati anche con mobilio, nonché per le aree scoperte e per quelle coperte da tettoie e simili, locate a terzi per periodi non superiori ad un anno, la Tariffa è dovuta per l'intero anno dal proprietario del locale stesso.
8. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la Tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
9. Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residences, affittacamere, bed & breakfast, case vacanza, kinder heimer ecc...) la Tariffa per l'utenza non domestica è dovuta da chi gestisce l'attività.
10. Per le abitazioni tenute a disposizione, ammobiliate e/o allacciate ad uno dei servizi di rete la Tariffa è dovuta da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero degli occupanti come determinato dal successivo art.11.
11. L'occupazione o la detenzione dei locali si presume con la semplice presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti e/o con l'allacciamento anche ad un solo servizio di rete.
12. Per quanto riguarda l'utenza domestica si presume che l'occupazione o conduzione sia in locazione, ovvero se antecedente, dalla data di richiesta di residenza anagrafica, dalla data di qualsiasi altro atto che faccia presumere l'inizio dell'utilizzazione.
13. Per quanto riguarda l'utenza non domestica si presume che l'utilizzo dei locali sia avvenuto dalla data di concessione o autorizzazione, ovvero se antecedente dalla data di stipula del contratto di locazione o da quelle di presentazione della denuncia di inizio attività o da quanto risulta dichiarato alla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree e dei locali in questione.
14. Sono da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a. Tutti i vani esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quelle parti ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
- a. 1.** Per le civili abitazioni sono da considerarsi superfici utili tutti i vani interni sia principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (ingressi, scale, corridoi, dispense, bagni, cantine ecc...), (depositi, locali per rimesse attrezzi e per ricovero macchine e prodotti agricoli ecc..., ad esclusione dei fienili), (soffitte, ripostigli ecc... con un' altezza minima di mt. 1,50) come pure quelle alle dipendenze anche se interrate o separate dal fabbricato principale (autorimesse, garage, legnaie, magazzini, etc...).
- a. 2.** Per usi diversi dalle abitazioni sono considerate tassabili tutte le superfici di locali e vani principali ed accessori (depositi, locali per rimesse attrezzi e per ricovero macchine e prodotti agricoli ecc..., ad esclusione dei fienili).
- b. Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
- c. Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi medici, ambulatoriali, specialistici, di analisi e diagnostica, per le superfici che non producono rifiuti speciali;
- d. Tutti i vani principali ed accessori, adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, attività agrituristiche e locali destinati alle attività ricettive in genere (case vacanze, case e appartamenti vacanze, case per ferie, country house, affittacamere, Bed & breakfast, ostelli per la gioventù, Kinder heimer ecc...), caserme, campeggi, osterie, pizzerie, bar, caffè, pub, birrerie, enoteche, pasticcerie ecc..., nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- e. Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo, o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- f. Tutti i vani gestiti da privati, da Enti e istituzioni pubbliche (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione e scolastici di ogni ordine e grado, scuole di formazione ed istituti delle collettività in genere;
- g. Tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto utilizzante alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, dalle associazioni a carattere culturale, politico, sportivo, ricreativo e sociali anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- h. Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, agricole (comprese le serre fisse al suolo), frantoi, cantine vinicole, stalle con superfici destinate all'allevamento intensivo di animali, bestiame in genere, di polli ed altri volatili.
- Per le stalle e le superfici destinate all'allevamento intensivo di animali, bestiame in genere, di polli ed altri volatili il relativo criterio di intensività sarà stabilito di anno in anno dalla Giunta Comunale in sede di determinazione della tariffa;
- i. Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi escluse le superfici destinate limitatamente all'esercizio effettivo dello sport;

- j. Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, delle strutture sanitarie, case di cura, ricoveri ed ospizi, compresi locali adibiti ad uffici e sedi amministrative, per le superfici tassabili computate in base alla loro destinazione d'uso e alle caratteristiche merceologiche di quei rifiuti, o frazioni di essi, solidi urbani e/o assimilati agli urbani;
15. Si considerano aree tassabili:
- a. Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b. Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, esclusa quella adibita a viabilità costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c. Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.
 - d. Le superfici relative alle aree scoperte adibite a verde e quelle accessorie e pertinenziali di civili abitazioni e di altri locali, non adibite ad uso proprio, sono escluse dalla tassazione; sono invece tassate in misura intera, le aree scoperte operative e quelle accessorie o pertinenziali di altre aree soggette ad imposizione tributaria.

Art. 5 Modalità per l'applicazione della Tariffa

1. La Tariffa è corrisposta in base alle tariffe di riferimento, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale perdura l'occupazione o la detenzione o la conduzione dei locali o aree, di cui all'art.4.
2. L'applicazione della Tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.
3. La cessazione della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso della Tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.19. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione.
4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art.19, la Tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e/o aree, ovvero nel caso che la Tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o a seguito di provvedimento di recupero d'ufficio.
5. La variazione nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione della Tariffa, escluso i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art.16 nonché la variazione del numero dei componenti per le utenze domestiche non residenti, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza della tariffa, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.19. Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.

Art. 6 Determinazione della Tariffa

1. La Tariffa sarà stabilita, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 e dei criteri sperimentali contenuti nel presente regolamento, per ogni singola categoria d'utenza, con deliberazione dall'organo Comunale competente da adottarsi entro i termini di approvazione, fissati per legge, del Bilancio di Previsione ed avrà validità annuale. In caso di mancata deliberazione la Tariffa in vigore si intende confermata anche per l'anno successivo.
2. La Tariffa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e di una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione.
3. L'Ente Locale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

Art. 7 Articolazione della Tariffa

1. La Tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
2. I costi da coprire in applicazione della Tariffa sono ripartiti dal Comune tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche.
3. I criteri, adottati in via sperimentale, tengono conto dei rapporti di compartecipazione al gettito vigenti in regime di Tarsu allo scopo di assicurare eventualmente la necessaria gradualità nell'applicazione del nuovo sistema tariffario.

Art. 8 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della Tariffa i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie previste dal DPR 158/99. In considerazione della sperimentabilità dei criteri adottati in sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, per una maggiore rappresentazione della realtà territoriale e per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti, la Giunta Comunale può individuare delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99 o può provvedere ad accorpate talune categorie in una unica.
2. Le utenze risultano classificate sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività. Il Comune o il soggetto gestore del servizio non sono tenuti a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto dal presente articolo.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono tassate con un'unica misura tariffaria, in base all'attività economica svolta dal soggetto. Nel caso in cui siano utilizzati immobili ubicati ad indirizzi diversi o con diversi accessi rispetto al principale e con diversa destinazione d'uso, su richiesta dell'interessato potrà essere applicata la Tariffa corrispondente al tipo di utilizzazione.

Art. 9 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche la superficie dei locali è misurata sulla base della superficie di calpestio e a filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

2. Relativamente ai locali delle utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate per intero le superfici indicate al precedente art. 4, comma 14, lett a).
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a mq. 0,50.

Art. 10 Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:
 - a. per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
 - b. per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
2. Nella determinazione della superficie ai fini della applicazione della parte variabile della Tariffa non si tiene conto di quella superficie ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali assimilati a quelli urbani e/o di rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree, utilizzati per l' esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione per via dell' uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell' attività esercitata, è ridotta, limitatamente alla parte variabile della tariffa, nelle percentuali indicate nella seguente tabella:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Lavanderie e tintorie	10%
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	40%
Bar, caffè, pasticcerie	30%
Autolavaggi	10%
Falegnamerie	20%
Serigrafie, stamperie, tipografie e simili	20%
Autoriparazioni	20%
Elettrauto	20%
Autocarrozzerie	25%
Gommisti	15%
Distributori di carburante	15%
Attività artigianali metalmeccaniche, elettromeccaniche, di verniciatura galvanotecnica, di fonderia	30%
Parrucchieri e barbieri	10%
Laboratori di analisi, radiologici, ambulatori medici e dentistici	10%
Cantine vinicole	10%
Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	40%
Altre attività non previste commerciali e/o artigianali	20%

Per poter usufruire della riduzione suddetta, entro il 30 aprile dell'anno successivo il soggetto beneficiario deve produrre al Comune o al Gestore apposita istanza con allegata tutta la documentazione che l' ufficio vorrà richiedere atta a dimostrare che lo smaltimento a proprie spese a ditte autorizzate di tutti i rifiuti pericolosi (tossici o nocivi) è realmente avvenuto e/o che si è proceduto all' avvio al recupero dei rifiuti presso soggetti autorizzati che abbiano controfirmato il formulario di identificazione o, in

mancanza, di altri idonei documenti previsti ai sensi delle vigenti norme generali ed in materia ambientale quali:

- a. planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
 - b. documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente;
 - c. documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.
4. Le utenze non domestiche che svolgano attività commerciali possono usufruire della riduzione percentuale stabilita nella tabella di cui al comma precedente, limitatamente alla parte variabile, commisurata alla superficie, purché dimostrino mediante adeguata documentazione, di avviare al recupero presso la Stazione Ecologica per minimo n. 24 consegne annuali, a prescindere dalla quantità e volume consegnati, il materiale così elencato: carta e cartone; lattine in alluminio; prodotti in plastica come polietilene (film derivante da imballaggi), polistirolo (imballaggi), bottiglie e contenitori in PET o PVC; prodotti in prolipopilene (es. cassette ortofrutta); vetro (in lastra, damigiane, bottiglie ecc.); legno (cassette, pallet, ecc.); materiale organico vegetale da attività di ortofrutta e fiori. La riduzione prevista al presente comma non è cumulabile con altre previste dal presente regolamento.
5. Per le unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui si svolgono anche attività economiche e/o professionali, la tassa è commisurata alle diverse superfici adibite a civile abitazione e/o attività economiche e/o professionali, con riferimento alle specifiche categorie di appartenenza. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le norme di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 11 Determinazione del numero degli occupanti

1. Per il calcolo della Tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
 - a. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo;
 - b. per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica, ma tenute a disposizione, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a n. 3 (tre) componenti, mentre per la casa parrocchiale tenuta a disposizione da ministri di culto, residenti nel Comune, il numero degli occupanti è pari ad 1 (uno).
 - c. per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune, per le utenze di cui all'art. 4, comma 3; nonché per le utenze intestate a soggetti non residenti nel territorio dello Stato; il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a n. 4 (quattro) componenti.
2. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettera a), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione al Comune o al soggetto Gestore con decorrenza dal giorno successivo rispetto alla data di presentazione della richiesta stessa. Qualora il nucleo familiare è composto da un solo componente l'esclusione dal computo del numero degli occupanti comporta la non applicazione sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa.
3. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari a 4 (quattro).
4. La variazione del numero dei componenti ha effetto:
 - a. per le utenze dei residenti dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento;
 - b. per le utenze dei non residenti comunque dall'anno successivo.

Art.12 Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche

1. La Tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti, determinato ai sensi dell'art. 11, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99.
3. La quota variabile è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza. La quota relativa ad ogni singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento in funzione del numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo come riferimento il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, che potrà essere modificato in considerazione della realtà territoriale del Comune di Montefalco, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della Tariffa.

Art. 13 Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche

1. La Tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa, che potrà essere modificato in considerazione della realtà territoriale del Comune di Montefalco, stabilito contestualmente alla determinazione della Tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/99, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della Tariffa.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi, sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1) al DPR n. 158/1999, che potranno essere modificati in considerazione della realtà territoriale del Comune di Montefalco, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della Tariffa.

Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la Tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla Tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tariffa da effettuare su apposito bollettino di pagamento predisposto dal Comune o dal Soggetto Gestore
4. Gli Uffici comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne opportuna comunicazione all'Ufficio comunale preposto o al soggetto gestore del servizio che provvederà, sulla base della comunicazione, all'emissione dell'apposito avviso di pagamento ed al relativo incasso.

5. In caso di uso di fatto, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute.
6. Per l'eventuale recupero della Tariffa, e per l'applicazione delle penalità, si fa riferimento alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 15 Esclusioni dal pagamento della Tariffa

1. Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici e i servizi gestiti direttamente dal Comune.
2. Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato. Sono invece soggetti a Tariffa i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
3. Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio:
 - ❑ impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - ❑ le unità immobiliari (sia abitative che non abitative) prive di mobili, arredi ed attrezzature, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete sia acquedottistico che elettrico, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra;
 - ❑ immobili inagibili, tale circostanza deve essere confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le condizioni di cui sopra.
4. Sono inoltre esclusi dall'applicazione della Tariffa:
 - ❑ le aree scoperte pertinenziali ed accessorie ad eccezione dei posti auto ad uso esclusivo di utenze domestiche;
 - ❑ le aree scoperte pertinenziali od accessorie ad eccezione di aree operative di utenze non domestiche;
 - ❑ le aree comuni del condominio di cui all'art. 4, comma 4;
5. Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
6. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Art.16 Agevolazioni della tariffa ed incentivi.

1. Sono previsti i casi di riduzione della tariffa e gli incentivi come da seguente tabella.

Tipologia	Descrizione	Percentual e riduzione / importi di incentivo
A	RIDUZIONE: Abitazioni di utente cittadino italiano iscritto all' AIRE.	33%
B	RIDUZIONI: 1) Abitazioni occupate da nuclei familiari che versino in condizione di disagio economico con reddito complessivo <u>ISEE, riferito alla situazione di povertà, la cui soglia</u> è stabilita annualmente dal Comune in sede di determinazione delle tariffe. 2) Abitazioni occupate da nucleo familiare composto da due o più anziani (di età superiore a 65 anni) con pensione minima anche con redditi agrari ovvero nuclei familiari con disabile e reddito complessivo diviso il numero dei componenti equivalente a pensione minima a condizione che non siano proprietari di fabbricati diversi da quello per cui chiedono la riduzione e che la casa di abitazione non sia classificata catastalmente A1 – A7 – A8. Il contribuente è tenuto annualmente a produrre idonea documentazione attestante la situazione reddituale.	33%
C	INCENTIVO: Conferimenti alla Stazione Ecologica. Ai cittadini che conferiscono rifiuti in forma separata alla Stazione Ecologica viene riconosciuta una riduzione della tariffa in proporzione al quantitativo consegnato. Per la disciplina in oggetto si fa riferimento allo specifico vigente regolamento comunale della Stazione Ecologica	In proporzione al quantitativo conferito, fino al 20% della tassa annuale
D	INCENTIVO: Conferimenti alla Stazione Ecologica. Ai contribuenti che utilizzano la Stazione ecologica spetta il seguente incentivo: € 5,00 all' anno per ogni conferimento(fino ad un massimo di n. 2 conferimenti), dunque fino ad un totale di incentivo di € 10,00.	EURO 5,00
E	INCENTIVO: Utilizzo del composter. Ai contribuenti che sottoscrivono il contratto di utilizzo del composter per lo smaltimento dei rifiuti organici presso la propria residenza.	EURO 5,00 all' anno

2. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che la durata sia inferiore a sei mesi, la sola parte variabile della Tariffa è ridotta del 30 per cento.
3. Nelle zone situate fuori dall' area di raccolta, escluse quelle in cui viene attivato il servizio di raccolta differenziata domiciliare o di prossimità, come definite dal vigente regolamento del servizio smaltimento rifiuti ed igiene urbana, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono obbligati a conferire i rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tariffa in misura ridotta del 60%, rispetto al totale, nel caso che la distanza tra la strada di accesso alla proprietà privata ed il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 250 metri di distanza. Per distanze inferiori ai 250 metri la tariffa deve essere assolta per intero.

Art.17 Utilizzo della Stazione Ecologica

1. Per le utenze domestiche che conferiscono frazioni di rifiuti separate alla Stazione Ecologica viene riconosciuta una riduzione della Tariffa secondo le modalità previste dal Regolamento di gestione della stazione Ecologica.

Art. 18 Decorrenza delle agevolazioni e riduzioni

1. Le agevolazioni e le riduzioni di cui agli art.16 e 17 hanno effetto per le denunce originarie, dalla decorrenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art.5 comma 2 e per le denunce di variazione, dall'anno successivo.

Art. 19 Adempimenti a carico degli utenti

1. I soggetti nei confronti dei quali si applica la Tariffa, come indicato nell'art.4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione e detenzione dei locali o delle aree, apposita denuncia originaria al Comune o al Gestore del servizio. Tale denuncia dovrà contenere tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della Tariffa e dovrà essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune o dal soggetto Gestore, allegando planimetria dei locali utilizzati.
2. La denuncia dovrà essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale. La denuncia potrà essere presentata direttamente al Comune o al soggetto Gestore o spedita per raccomandata, o, mediante canali di e-government, quando questi siano attivati. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della Tariffa rimangano invariati.
3. I dati da indicare nella denuncia sono:
per le utenze domestiche:
 - dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - i dati identificativi degli occupanti dell'abitazione;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - estremi catastali dell'immobile;per le utenze non domestiche:
 - dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
 - dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, etc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);

- attività svolta;
 - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
 - data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;
 - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
 - estremi catastali dell'immobile.
4. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'art.4 sono tenuti a presentare al Comune o al soggetto gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento, indicando a chi sono stati riconsegnati i locali.
 5. Le variazioni nel corso dell'anno sulla superficie dei locali e aree scoperte o di altri elementi che agiscono direttamente sulla Tariffa, ad esclusione di quanto previsto al comma 6 del presente articolo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, al Comune o al soggetto Gestore del servizio, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione.
 6. Per le sole utenze residenti la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare sarà applicata dal Comune o al soggetto Gestore del servizio sulla base delle risultanze anagrafiche.
 7. E' facoltà del Comune o del soggetto gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni, ecc..

Art. 20 Riscossione

1. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal soggetto Gestore del servizio o dal Comune mediante emissione di fattura ovvero tramite ruolo affidato al Concessionario del servizio, riscossione secondo le disposizioni di cui al DPR 29.9.1973 n.602. La riscossione coattiva è effettuata di norma mediante procedimento ingiuntivo; può essere effettuata anche tramite ruolo ai sensi del DPR 602/1973. Nei casi di recupero o di rimborso della Tariffa, in base alle previsioni del presente regolamento, ad esclusione dei presupposti di cui all'art. 14, il soggetto Gestore o il Comune opera il conguaglio nella rata successiva.
2. Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale), o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzia di recapito autorizzate. La data di spedizione e la relativa scadenza di pagamento possono differire fra le diverse zone del territorio comunale.
3. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
4. In osservanza del comma 12 dell'art.238 del D.Lgs 152/2006, la riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata secondo le disposizioni del DPR 602/73, mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate.
5. Non si fa luogo a riscossione quanto l'importo della fattura comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, risulta inferiore ad € 5,00 fatta salva la tariffa giornaliera.

Art. 21 Rimborsi

1. Nei casi di errori derivanti dall'attività del Comune o del soggetto Gestore del servizio; di duplicazione, escluso quella conseguente alla mancata presentazione della denuncia di cessazione, e di eccedenza del pagamento rispetto alla Tariffa richiesta, l'utente ha diritto al rimborso, che deve essere disposto dal Comune o dal soggetto Gestore entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. L'istanza medesima dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 5 anni dalla data di scadenza del pagamento.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura stabilita del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 22 Attività di Accertamento, Controllo e Recupero

1. Il soggetto gestore o il Comune è tenuto ad effettuare tutte le verifiche ed i controlli relativi ai dati contenuti nelle denunce che hanno dato luogo all'applicazione della Tariffa, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento il soggetto Gestore o il Comune può:
 - richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
 - richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del servizio;
 - richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, agli amministratori di condominio, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire.
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire notizie ed eventualmente comparire come previsto al comma 2, entro 30 giorni dalla richiesta. Il soggetto Gestore o il Comune decorso il termine assegnato, considerata la mancata collaborazione dell'utente, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art.2729 del Codice Civile. Resta salva la facoltà per il soggetto Gestore o il Comune qualora non sia possibile altrimenti, di determinare le superfici delle utenze non domestiche in misura pari alla media delle superfici presenti nella banca dati relative alla categoria tariffaria di appartenenza.
4. Il personale incaricato dal soggetto Gestore o dal Comune, munito di autorizzazione e previo avviso da inoltrare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni fatte dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R.445/2000 art.46 e 47.
5. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti o la modifica della Tariffa applicata, viene comunicato agli interessati.
6. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, presentarsi presso gli uffici del soggetto gestore o del Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano la revisione della posizione accertata.
7. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione, ed in assenza o accertata infondatezza delle eventuali precisazioni fatte dall'utente, il soggetto Gestore o il Comune provvede al compimento degli atti necessari al recupero della Tariffa non versata, nel rispetto della vigente legislazione.
8. A seguito dell'attività di controllo di cui ai commi precedenti il soggetto gestore o il Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando all'utente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Detti avvisi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le penali previste dal successivo art. 23.
9. Sugli importi dovuti a titoli di recupero della tariffa sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale vigente.
10. Gli avvisi devono essere motivati e devono indicare le somme dovute a titolo di tariffa, accessori e penalità, nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
11. E' attribuita al soggetto gestore del servizio o al Comune, la rappresentanza in giudizio nel contenzioso derivante dall'applicazione e dall'eventuale accertamento della tariffa, nonché ogni decisione in merito all'opportunità di costituirsi in giudizio e di proseguire eventualmente nella lite anche nei gradi successivi.
12. Entro giorni 30 dalla data del ricevimento dell'avviso l'utente potrà comunque chiederne il riesame; la richiesta di riesame non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

Art. 23 Violazioni e penalità

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di inizio utenza, tardiva presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione o di omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa, qualora detta variazione determini un incremento della tariffa, il soggetto gestore o il Comune provvede a porre in essere le procedure di recupero della tariffa, come prescritto dall'art. 22, applicando le seguenti penalità:

☐ Omessa presentazione della dichiarazione: Min.€ 50,00 Max € 500,00;

☐ Infedele dichiarazione: Min € 25,00 Max € 500,00;

☐ Tardiva presentazione (dichiarazione presentata spontaneamente dall'utente ma in ritardo):
Min € 25,00 Max € 500,00;

☐ Mancata risposta ai questionari di cui all'rt. 22 comma 3:
Min € 50,00 Max € 500,00;

☐ Altre violazioni del regolamento non contemplate nel presente articolo:
Min € 50,00 Max € 500,00;

2. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza il soggetto Gestore o il Comune provvederà al recupero del credito applicando gli interessi di mora sulla base del tasso legale ragguagliato ad anno e le eventuali maggiori spese di esazione. Il soggetto Gestore o il Comune provvede altresì ad applicare una maggiorazione dell'importo dovuto nella misura del 30 per cento, oltre le spese di invio dell'eventuale sollecito e le spese di notifica dell'atto di riscossione

Art. 24 – Tasse, imposte ed addizionali.

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22, il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.
2. Eventuali altre tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

Art. 25 – Prescrizione.

1. Il servizio deve essere fatturato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo il periodo cui si riferisce.

Art. 26 – Istanza di contestazione.

1. L'intestatario dell'utenza, che ritenga non conforme alle norme del presente regolamento la valutazione delle superfici o di altri elementi determinanti ai fini dell'applicazione della tariffa, inoltra istanza al Comune o al gestore del servizio esponendo per iscritto ed in modo dettagliato le sue contestazioni.
2. Il Comune o il gestore del servizio rispondono alla istanza entro novanta giorni dalla acquisizione dei dati ed informazioni necessarie.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tariffa sono trattati nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 196/2003. Ai soggetti diversi dal Comune o dal gestore, incaricati dal medesimo all'espletamento delle attività riguardanti l'applicazione della tariffa, i dati personali sono comunicati per il corretto ed efficace espletamento del loro incarico e devono essere trattati dagli stessi nel rispetto del citato D. Lgs. 196/2003. I titolari del trattamento dei dati, sono, conseguentemente, i soggetti terzi a cui sono affidate le attività predette.
2. Qualora il Comune o il gestore, a supporto della propria attività di gestione della tariffa, affidi ad un soggetto terzo un incarico funzionale alla gestione della tariffa, possono essere trasferiti allo stesso i dati acquisiti per l'applicazione della tariffa ed il titolare del trattamento dei dati è il soggetto terzo.

Art. 28 – Piano finanziario

1. Ai fini della determinazione della tariffa il gestore predispone il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e lo trasmette al comune per l'approvazione.
2. Il piano finanziario comprende:
3. Il programma degli interventi necessari;
4. Il piano finanziario degli investimenti;
5. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
6. Le risorse finanziarie necessarie.
7. Sulla base del piano finanziario approvato il Comune determina la tariffa, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158 e del presente regolamento.
8. Il gestore si impegna, a decorrere dall'anno finanziario 2006, a provvedere annualmente ad elaborare il piano finanziario necessario ai fini della determinazione delle tariffe ed al loro aggiornamento annuale.
9. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
10. Il modello gestionale organizzativo,
11. I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa,
12. La ricognizione degli impianti esistenti,
13. Con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che siano eventualmente verificati e le motivazioni.

Art. 29 Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in vigore e al regolamento comunale del servizio per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 30 Entrata in Vigore

Il presente Regolamento con le modifiche ed integrazioni disposte con deliberazione di C.C. n. 28 del 23.06.2011 è in vigore dall' 1.1.2011.

Descrizione attività	
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	
2. Sale teatrali e cinematografiche	
3. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	
5. Stabilimenti balneari	
6. Esposizioni, autosaloni	
7. Alberghi con ristorante ed attività ricettive in genere definite da art.4, comma 14, lettera d)	
8. Alberghi senza ristorante ed attività ricettive in genere definite da art.4, comma 14 lettera d)	
9. Case di cura e riposo	
10. Ospedale	
11. Uffici, agenzie, studi professionali	
12. Banche ed istituti di credito	
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	
14. Edicola farmacia, tabaccaio, pluriutenze	
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	
16. Banchi di mercato di beni durevoli	
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	
19. Carrozzeria, autofficina. elettrauto	
20. Attività industriali con capannone di produzione	
21. a. Attività di produzione beni specifici	
21. b. Attività allevamento intensivo animali art.4 comma 14 lettera h)	
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	
23. Mense, birrerie, amburgherie	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	
27. Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi al mercato di generi alimentari	
30. Discoteche, night club	